



*Al Presidente  
della Giunta Regionale*

**Oggetto: D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 22, co. 1bis - Sospensione efficace dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 e alla L.R. 7/2024. (All. 5/2024).**

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

**VISTO** il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

**VISTO**, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

**VISTA** la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

**VISTA** la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: "Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni", che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

**RILEVATO** che alla Fondazione "N.D. Luisa Altruda Muzii", con sede legale in Vasto (CH) - C.F. 01437520693, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con D.P.G.R. n. 1453 del 11/11/1986 e che la stessa è stata iscritta in data 01/04/1988 al n. 80 del registro delle persone giuridiche, detenuto dal Tribunale di Chieti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 9, co. 2, della previgente L.R. 13/2005, la struttura organizzativa competente, in caso di accoglimento delle istanze presentate ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della medesima legge, avrebbe provveduto all'iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche degli enti già iscritti nei registri delle Cancellerie dei Tribunali;

**RILEVATO** che agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", non è stata rinvenuta alcuna istanza, ex L.R. 13/2005 e ss.mm.ii, da parte della Fondazione *de qua*;

**PRESO ATTO** che con l'approvazione della L.R. 7/2024 e ss.mm.ii. non è stata riconfermata la previsione di cui al citato art. 9, co. 2, della L.R. 13/2005 e, pertanto, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale" è tenuto ad iscrivere nel registro regionale delle persone giuridiche tutti gli Enti precedentemente iscritti nei registri detenuti dai Tribunali;

**CONSIDERATO** che:

- il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale” ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione degli Enti in precedenza iscritti presso le cancellerie dei Tribunali, anche attraverso l’accesso a sistemi di consultazione informatica in uso della Regione Abruzzo;
- tale attività ricognitiva ha lo scopo di accertare la sussistenza, a tutt’oggi, delle condizioni richieste dalla normativa vigente per l’iscrizione nel registro regionale degli Enti già dotati di personalità giuridica;

**PRESO ATTO** che, specificatamente, alla Fondazione di che trattasi è stata trasmessa, a mezzo Raccomandata A.R., la nota prot. n. 318456/24 del 02/08/2024 recante: *“Ricognizione e Aggiornamento delle Fondazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato – Richiesta documentazione ex art. 5 della L.R. 7/2024”*;

**PRESO ATTO**, altresì che, in esito ai contatti intercorsi per le vie brevi con l’attuale Presidente della Fondazione *de qua*, è emersa la pendenza, presso la competente Struttura regionale, della domanda di iscrizione al RUNTS, ex D.lgs. n.117/2017 e s.m.i., della Fondazione medesima;

**DATO ATTO** che si è proceduto, quindi, nelle more della definizione del prefato procedimento, all’iscrizione d’ufficio della Fondazione *de qua* nel registro regionale delle persone giuridiche, al n. 118 in data 14/11/2024;

**RILEVATO** che l’art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, testualmente recita:

*“Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [...], l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell’avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore [...], è data comunicazione, da parte dell’ufficio di cui all’articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente”*;

**RILEVATO**, altresì, che per effetto del prefato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, l’iscrizione degli Enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), determina, oltre che la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione degli stessi nel registro regionale delle persone giuridiche, anche l’inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione degli Enti medesimi nel citato RUNTS;

**DATO ATTO** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. In particolare, al punto 2. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante “L’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.”, sono stati indicati i requisiti per l’iscrizione al RUNTS relativamente agli Enti già dotati di personalità giuridica e, per l’effetto, iscritti al registro regionale delle persone giuridiche;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. DPG022/250 del 29/11/2024 (progressivo n. 21386/24 del 29/11/2024) del Dipartimento “Sociale - Enti Locali – Cultura”, DPG022 Servizio “Programmazione sociale” – “Ufficio Terzo Settore”, in cui si dà, tra l’altro, atto che:

- l'Ente "FONDAZIONE N.D. LUISA ALTRUDA MUZII E.T.S." - C.F. 01437520693 con sede legale in Vasto (CH):

- [...] "è iscritto al RUNTS, ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis del D.Lgs 117/2017;

- è stata verificata la regolarità formale dell'istanza di iscrizione al RUNTS acquisita sul portale RUNTS in data 16/05/2024 presentata dalla Dott. Giovanni Maria Plasmati, Notaio in Chieti (CH), iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis del Codice del Terzo settore;

- in data 13/09/2024 e 14/11/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa fornita dall'Ente in riscontro alle richieste dell'Ufficio del 02/07/2024 e del 17/10/2024;

**CONSTATATO**, dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale", che l'Ente iscritto al RUNTS con la citata Determinazione Dirigenziale n. DPG022/250 del 29/11/2024, è riconducibile alla Fondazione "N.D. Luisa Altruda Muzii" - C.F. 01437520693, iscritta al n. 118 del registro regionale delle persone giuridiche (ex n. 80 del registro della Cancelleria del Tribunale di Chieti);

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto della citata Determinazione Dirigenziale n. DPG022/250 del 29/11/2024 e procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, dell'Ente dettagliato all'All. 5/2024 al presente decreto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

**DATO ATTO**, altresì, che il Direttore della Direzione Generale della Regione, reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione – Turismo" e la Dirigente del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

## **DECRETA**

*Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto*

1. **di prendere atto** della Determinazione Dirigenziale n. DPG022/250 del 29/11/2024 (progressivo n. 21386/24 del 29/11/2024) del Dipartimento "Sociale - Enti Locali – Cultura", DPG022 Servizio "Programmazione sociale" – "Ufficio Terzo Settore", recante "Provvedimento di iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE N.D. LUISA ALTRUDA MUZII E.T.S." (rep. n. 138227; CF: 01437520693) nella sezione "G- ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 comma 1-bis del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020", iscritta al registro regionale delle persone giuridiche, come dettagliato all'All. 5/2024, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di disporre** la conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche della Fondazione medesima, a decorrere dalla data del presente

provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;

3. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell'Ente di cui all'All. 5/2024 dal RUNTS, opportunamente comunicata dal competente Servizio "Programmazione Sociale - Enti Locali – Cultura" – "Ufficio Terzo Settore", sarà ripristinata la pregressa iscrizione dell'Ente medesimo al registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000 e L.R. n. 7/2024;
4. **di trasmettere** il presente atto al prefato Ente e al Dipartimento "Sociale - Enti Locali – Cultura", DPG022 Servizio "Programmazione sociale" – "Ufficio Terzo Settore", per opportuna conoscenza;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio*  
*“Assistenza Atti del Presidente e*  
*della Giunta Regionale”*  
*Dott.ssa Emanuela Murri*

*Per il Direttore vacante*  
*del Dipartimento*  
*“Presidenza – Programmazione – Turismo”*

*il Direttore Generale*  
*Arch. Antonio Sorgi*

***IL PRESIDENTE***  
***DELLA GIUNTA REGIONALE***  
***Dott. Marco Marsilio***